



TESTI APPROVATI

P8_TA(2016)0231

Richiesta di revoca dell'immunità di Gianluca Buonanno

Decisione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Gianluca Buonanno (2016/2003(IMM))

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta di autorizzazione ad acquisire dati da società telefoniche inerenti al traffico telefonico di un numero utilizzato da Gianluca Buonanno, trasmessa il 20 novembre 2015 dal pubblico ministero aggiunto del Tribunale ordinario di Vercelli, in Italia, e comunicata in Aula il 14 dicembre 2015, per quanto riguarda un procedimento penale avviato dinanzi al Tribunale ordinario di Vercelli per conto di Gianluca Buonanno in relazione a minacce telefoniche che egli sostiene di aver ricevuto da ignoti sul suo numero di cellulare il 14 aprile 2015 (Rif. n. 2890/15 R.G.N.R. mod. 44),
- avendo ascoltato Gianluca Buonanno, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,
- visto l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
- viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013¹,
- visto l'articolo 68 della Costituzione della Repubblica italiana,

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

- visto l'articolo 4 della Legge n. 140 del 20 giugno 2003 recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché una serie di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato¹,
 - visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A8-0180/2016),
- A. considerando che il pubblico ministero aggiunto del Tribunale ordinario di Vercelli ha trasmesso una richiesta di autorizzazione ad acquisire dati da società telefoniche relativi ai tabulati telefonici di un numero utilizzato da un deputato al Parlamento europeo eletto per l'Italia, Gianluca Buonanno, per quanto riguarda il procedimento penale avviato dinanzi al Tribunale ordinario di Vercelli per conto del deputato in questione in relazione a minacce telefoniche che egli sostiene di aver ricevuto da ignoti sul suo numero di cellulare il 14 aprile 2015;
- B. considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano, sul territorio del proprio Stato membro, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento dello Stato membro;
- C. considerando che l'articolo 68 della Costituzione della Repubblica italiana sancisce, *inter alia*, che: "Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.";
- D. considerando che l'articolo 4 della Legge n. 140 del 20 giugno 2003 recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato afferma, tra l'altro, che quando occorre acquisire i tabulati di comunicazioni telefoniche di un membro del Parlamento, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene;
- E. considerando che la richiesta di revoca dell'immunità di Gianluca Buonanno riguarda l'accesso da parte dell'autorità investigativa ai tabulati delle comunicazioni del numero di cellulare del deputato in questione alla data in cui egli sostiene di aver ricevuto minacce telefoniche;
- F. considerando che, nella sua richiesta di revoca dell'immunità, il pubblico ministero aggiunto del Tribunale ordinario di Vercelli ammette che non è chiaro se questo privilegio parlamentare si applichi anche ai casi in cui un membro del Parlamento è vittima presunta di un reato; che, ciò nondimeno, conclude che la migliore

¹ Legge n. 140, disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato, del 20 giugno 2003 (GURI n. 142 del 21 giugno 2003).

interpretazione della legge nazionale è che il privilegio in oggetto debba applicarsi ai membri del Parlamento a prescindere dalla loro posizione procedurale; che non intende, tuttavia, presentare nessuna giurisprudenza nazionale a sostegno della sua conclusione;

- G. considerando che non spetta al Parlamento europeo interpretare le norme nazionali sui privilegi e le immunità dei membri del Parlamento; che sembra, tuttavia, appropriato ricordare che l'obiettivo dell'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea consiste nel preservare l'indipendenza dei membri, garantendo che su di essi non siano esercitate pressioni, nella forma di minacce di arresto o procedimenti legali, durante le tornate del Parlamento europeo; che, nella fattispecie, risulta incontestabile che non sia stata esercitata alcuna pressione sul deputato in parola, dal momento che il procedimento riguarda presunte minacce denunciate dal deputato stesso quale vittima di minacce telefoniche;
 - H. considerando che, alla luce di quanto suesposto, sembrerebbe che il pubblico ministero aggiunto del Tribunale ordinario di Vercelli non avrebbe avuto la necessità di chiedere l'autorizzazione al Parlamento europeo riguardo all'acquisizione dei dati relativi alle comunicazioni telefoniche di Gianluca Buonanno del 14 aprile 2015;
 - I. considerando che, ciò nonostante, appare opportuno, ai fini della certezza del diritto, accogliere per precauzione la richiesta di autorizzazione trasmessa dal pubblico ministero aggiunto del Tribunale ordinario di Vercelli;
1. decide di revocare l'immunità di Gianluca Buonanno;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al pubblico ministero aggiunto del Tribunale ordinario di Vercelli, Italia, e a Gianluca Buonanno.